****

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GOBETTI – DE LIBERO”**

**(CORRELATO N.2)**

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE**

**PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

**Riferimenti legislativi**

* Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma 7.
* Nota MIUR prot. N. 7736 del del 27 ottobre 2010
* C.M. n. 20 del 04/03/2011
* C.M. n. 95 del 24/11/2011)

In ragione dei riferimenti normativi citati, degli artt. 2 e 3 del DL 1/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169, il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente regolamento in relazione alla materia in oggetto:

**Art. 1**

Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

**Art. 2**

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni disciplina, secondo le seguenti tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASSI  | INDIRIZZO  | N. ORE ANNUE  | LIMITE MAX ORE ASSENZA |
| Tutte le classi 264 | Tecnico Economico e CAT  | 1056  | 264 |
| Classi prime e seconde  | Liceo Classico e Linguistico  | 891  | 223 |
| Classi terze, quarte e quinte  | Liceo Classico  | 1023  | 256 |
| Classi terze, quarte e quinte  | Liceo Linguistico  | 990 | 248 |
| Classe prima  | Corso per Adulti  | 726 | 182 |
| Classi seconde e terze  | Corso per Adulti  | 759  | 190 |
| Classi quarte e quinte  | Corso per adulti  | 726  | 182 |

**Art. 3**

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

* entrate posticipate;
* uscite anticipate;
* assenze per malattia inferiori a 5 giorni e non comprovati da certificazione medica;
* assenze per motivi familiari;
* astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’istituto;
* non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
* non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

**Art. 4**

Non sono computate come ore di assenza:

* la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.O.F. e/o approvati dal consiglio di classe, attività di orientamento rivolte agli alunni della scuola media);
* la partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi quinte) con certificato di presenza;
* la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi (Trinity, Cambridge, *certamina*, agoni, ecc..);
* le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi organizzativi.

**Art. 5**

Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, Il Collegio dei Docenti, tra le deroghe suggerite dal MIM, ha considerato valide le assenze per:

* presenza di patologie gravi e ricorrenti accertate (gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
* terapie e/o cure programmate – donazioni di sangue;
* partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
* motivi di carattere familiare certificati e verificati;
* questioni di carattere personale collegate a studi all’estero o altro ogni altra evenienza individuata dalla normativa di settore;
* comprovate esigenze lavorative (solo per gli alunni del serale);
* deroga al 25% delle assenze degli studenti diversamente abili all’inizio dell’orario scolastico giornaliero o alla fine, se richiesto espressamente dalla famiglia.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con delibera specifica e con motivazioni documentate.

Possono essere considerate assenze derogabili la partecipazione a campionati sportivi o la frequenza del Conservatorio, in quanto attività valutabili come credito formativo.

**Art. 6**

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

Art.7 Tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni indicate, dovranno essere documentate

al momento del rientro nella comunità scolastica e non al termine dell’anno scolastico.

AGGIORNATO SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 19/09/2023 CON DELIBERA N° 38 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2023